CAMERA DEI DEPUTATI N. **2154-C**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza l'11 marzo 1999

(Relatore: **VITALI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 25 marzo 1998 (v. stampato Senato n. 3183)

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 dicembre 1998

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, SAPONARA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 dicembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta in esame riguarda il procedimento relativo alla richiesta di applicazione della liberazione anticipata.

1. Ambito dell'intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Come già veniva ricordato nella relazione che accompagnava il provvedimento in prima lettura, la proposta di legge in esame si inserisce nel quadro della normativa relativa alle misure alternative alla detenzione. In tale contesto, il riferimento è rappresentato dalla legge n. 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

Non si richiameranno qui i rilievi già svolti nella prima relazione per l'Assemblea, in relazione alla filosofia delle misure alternative alla detenzione ha subito condotte mutevoli nel tempo e collegate alle vicende sociali e politiche del nostro Paese. Quanto all'istituto della liberazione anticipata, che interessa la proposta *de qua*, bisogna osservare che esso è previsto dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Consiste, in sostanza, in una riduzione di pena, pari a quarantacinque giorni per ogni semestre effettivamente scontato, a condizione che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Attualmente l'istanza di concessione del beneficio è istruita dal tribunale di sorveglianza per la decisione e della relativa ordinanza deve essere informato il giudice che ha emesso il provvedimento esecutivo. L'esperienza ha dimostrato come, relativamente al procedimento in questione, i tempi siano lunghi e, molte volte, sproporzionati rispetto al fine che con l'istituto in esame si vuole perseguire. Ciò, chiaramente, è collegato esclusivamente ai carichi di lavoro dei tribunali di sorveglianza ed alle formalità previste per il procedimento. Trasferendo, invece, la competenza al giudice di sorveglianza e prevedendo formalità più rapide, si ottiene il risultato di una risposta adeguata ed in tempi accettabili.

2. Istruttoria legislativa svolta: le modifiche del Senato al testo trasmesso dalla Camera.

Con la proposta di legge in esame viene modificato, in primo luogo, il comma 8 dell'articolo 69 della legge n. 354 del 1975 che stabilisce, appunto, le competenze del giudice di sorveglianza.

Il Senato, pur mantenendo l'impostazione complessiva del provvedimento ha introdotto alcune modificazioni.

In particolare, ha modificato l'articolo 69-*septies* dell'ordinamento penitenziario, introdotto in base al testo in esame. Il Senato ha inteso ulteriormente specificare all'interno del comma 1 – in aggiunta al richiamo all'articolo 127 del codice di procedura penale – che la decisione relativa all'istanza di concessione anticipata viene adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.

Quanto al diritto del condannato di difendersi nel merito, anche in seconda battuta, con un procedimento di reclamo da proporre dinanzi al tribunale di sorveglianza, il Senato ha precisato che tale reclamo (come quello del pubblico ministero) deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione (in alternativa alla comunicazione) dell'ordinanza.

Il comma 3 dell'articolo 69-*septies* è stato poi modificato dal Senato, in modo da chiarire che l'ordinanza sul reclamo è adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 678 del codice di procedura penale e che si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Me-

rita ricordare che l'articolo 678 del codice di procedura penale – modificato poi dall'articolo 2 del provvedimento – rinvia poi al procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666. A sua volta, quest'ultimo articolo disciplina (comma 2) l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta nella fase dell'esecuzione. Interviene poi sul procedimento (comma 3) e sui relativi termini, sull'udienza (comma 4), i poteri del giudice (comma 5), la sua decisione (comma 6), il successivo ed eventuale ricorso (comma 7), l'infermità di mente dell'interessato (comma 8), il verbale di udienza (comma 9). Il richiamo all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario precisa – quand'anche ve ne fosse stato bisogno – che si applica la normativa in tema di incompatibilità ivi prevista, onde evitare che il singolo magistrato di sorveglianza possa giudicare sulla stessa richiesta di liberazione anticipata, anche come componente del collegio, nella successiva fase del procedimento.

Infine, il comma 3 dell'articolo 1, introdotto dal Senato, stabilisce che le istanze di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 del testo del Senato modifica poi l'articolo 70 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che il tribunale di sorveglianza è comunque competente per la revoca o la cessazione della liberazione anticipata.

Il Senato ha poi soppresso la modifica, proposta dalla Camera in riferimento all'articolo 678 del codice di procedura penale. Tale modifica era diretta a chiarire la competenza del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata.

L'esame in seconda lettura. Svolto dalla Commissione Giustizia, ha registrato l'assenso all'approvazione definitiva del testo trasmesso dal Senato. Tale orientamento trova conferma nel parere favorevole della Commissione Affari costituzionali.

Si sottopone pertanto il provvedimento trasmesso dal Senato all'attenzione dell'Assemblea, auspicandone l'approvazione senza ulteriori modificazioni.

Luigi VITALI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).	*(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).*
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« *8.* Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».	
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:	
« ART. 69-*bis*. *(Procedimento in materia di liberazione anticipata). – 1.* Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.	
2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo, al tribunale di sorveglianza competente per territorio.	
3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-*bis*.	

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-2154C
Lire 500